

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - IREN – POLIZZA COLLETTIVA PROTEZIONE UTENZE - N. 421798

GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO: l'assicurato quale soggetto a cui spetta l'indennizzo.
BOLLETTA: fattura emessa dal Gestore che indica l'importo da pagare in relazione al consumo effettuato.

CENTRO PER L'IMPIEGO: l'Ufficio Pubblico competente all'attribuzione dello "Stato di Disoccupazione" ai sensi del Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297 e successive modifiche.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione, IREN Mercato Spa (C.F.: 01178580997; P.IVA.: 02863660359).

DATORE DI LAVORO: l'amministrazione pubblica o l'azienda di diritto privato presso la quale l'Assicurato figura, al momento del sinistro, quale lavoratore subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

DISOCCUPAZIONE: status attribuito all'Assicurato dal competente "Centro per l'Impiego" secondo i criteri di cui al Decreto Legislativo del 19.12.2002 n. 297, e successive modifiche.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LAVORATORE SUBORDINATO: persona fisica che risulti assunta con contratto di lavoro subordinato che sia obbligata a prestare il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base a regolare contratto di lavoro subordinato. È parificato al lavoratore subordinato, il lavoratore socio di cooperativa di cui all'art. 47, comma 1, del D.P.R. 22.12.1986.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia. Per il presente contratto si intende l'esborso massimo erogabile complessivamente nei 6 mesi successivi al verificarsi del sinistro.

PARTI: il Contraente e la Società.

PERDITA DI IMPIEGO: cessazione del rapporto di lavoro subordinato che determina lo stato di disoccupazione.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINISTRO: consiste nel pregiudizio economico subito dall'Assicurato, derivante da disoccupazione.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale tiene indenni gli Assicurati, clienti della *contraente* IREN Mercato S.p.A. (C.F.: 01178580997; P. IVA 02863660359), con sede legale in Piazza Giambattista Raggi 6, 16137, Genova, **fino all'importo del massimale** dalle perdite economiche subite in relazione ai casi e secondo le condizioni indicate nel contratto di assicurazione n° 420965.

La copertura assicurativa viene offerta dalla *contraente* IREN Mercato S.p.A. (C.F.: 01178580997; P.IVA.: 02863660359), a titolo gratuito ai propri clienti e a quelli delle Società facenti parte del Gruppo IREN S.p.A., che hanno sottoscritto il contratto di fornitura gas nel quale è inclusa, a titolo gratuito, la presente copertura assicurativa.

La copertura assicurativa è operativa se al momento del *sinistro*, l'Assicurato risulti ancora cliente della *contraente* e non vi sia stata nel frattempo interruzione del contratto di fornitura.

Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale corrisponde agli Assicurati un importo a titolo di indennizzo, anche parziale, della perdita economica subita.

Cos'è oggetto di rimborso

Sono oggetto di rimborso le spese sostenute dall'Assicurato, per il pagamento di *bollette* e fatture dei seguenti contratti di fornitura ad uso domestico o utenze relative a:

- Rate condominiali
- Rate mutuo
- Affitto
- Pay tv
- Telefonia fissa e mobile
- Piattaforme musicali
- Internet
- Piattaforme di videogiochi
- Social Network, con versioni a pagamento
- Quotidiani e riviste (digitali o cartacei)
- Trasporto pubblico locale, regionale e nazionale
- Attività ricreative (cinema, teatro, palestra, stadio e museo)
- Parcheggio
- Gas naturale
- Energia elettrica

Sono altresì oggetto di rimborso le spese sostenute dall'Assicurato, relative a:

- uscita dell'elettricista di fiducia che accerti la manomissione sul contatore o sulla rete elettrica;
- eventuali spese legali per la denuncia del furto;
- spese processuali in seguito all'attivazione di procedure di esecuzione giudiziaria;
- risarcimento garantito, ossia il rimborso del danno subito in seguito a 2 esecuzioni giudiziali.

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere l'indennizzo sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di sinistro" ed "Esclusioni e limiti".

Chi è assicurato

Ai sensi del presente contratto sono considerati Assicurati, i clienti della *contraente*, IREN Mercato S.p.A. (C.F.: 01178580997; P.IVA.: 02863660359), con sede legale in Piazza Giambattista Raggi 6, 16137, Genova, nonché i clienti delle altre società facenti parte del Gruppo IREN S.p.A., titolari delle utenze indicati al precedente punto "Cos'è oggetto di rimborso".

In caso di utenti che siano titolari di un impiego la copertura opera per:

- **lavoratore subordinato** con contratto a tempo indeterminato, attivo da almeno 12 mesi, regolato dalla legge italiana che svolge l'attività prevalentemente sul territorio italiano, per il pregiudizio economico indirettamente subito a seguito della **perdita di impiego** derivante da un provvedimento di licenziamento individuale o collettivo, esercitato dal **Datore di Lavoro**.
- **lavoratore autonomo** che esercita l'attività lavorativa in proprio e risulti iscritto alla Camera di Commercio, per il pregiudizio economico indirettamente subito a seguito della procedura

liquidativa concorsuale, con espressa esclusione della messa in liquidazione volontaria;

- **libero professionista** o socio di studio professionale che risulti titolare di Partita Iva, per il pregiudizio economico indirettamente subito qualora nell'anno solare precedente a quello del *sinistro* si verificino congiuntamente le condizioni di diminuzione del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) pari o superiore al 1% e della riduzione del fatturato pari o superiore al 50%;
- **socio di società di persone** iscritte presso il registro delle imprese, per il pregiudizio economico indirettamente subito qualora nell'anno solare precedente a quello del *sinistro* si verificino congiuntamente le condizioni di diminuzione del Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) pari o superiore al 1% e della riduzione del fatturato pari o superiore al 50%.

In quali casi è previsto il rimborso

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato per il pregiudizio economico determinato dalla mancata fruizione del servizio offerto dalla *contraente* a causa del verificarsi di una delle seguenti fattispecie, imprevedibili e non esistenti al momento dell'adesione alla *Polizza*:

- **perdita di impiego dell'Assicurato**, della durata non inferiore a 45 giorni. La presente garanzia opera solo qualora la perdita di impiego determini lo status di *disoccupazione* in capo all'Assicurato, nel corso del periodo di copertura assicurativa.
- **infortunio o malattia dell'Assicurato**, della durata non inferiore a 45 giorni. Per questa casistica, la garanzia opera esclusivamente nei confronti degli Assicurati che, al momento del *sinistro*, siano lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o soci di società di persone da almeno 365 giorni e che non abbiano alcun rapporto di lavoro come lavoratori dipendenti di aziende pubbliche o private.
- Il risarcimento per il danno subito dall'Assicurato per furto della corrente elettrica. La Società si obbliga, entro il limite di € 600,00 (seicento/00), al pagamento in favore dell'Assicurato delle somme che questi debba ricevere a titolo di risarcimento per capitale e interessi da parte del civile responsabile, in relazione ad eventi di cui questi debba rispondere e di cui sia responsabile ai sensi di legge. La presente garanzia opera esclusivamente alle seguenti condizioni: (i) il responsabile dev'essere individuato; (ii) i fatti da cui si origina la sua responsabilità devono essere accaduti durante la vigenza della presente copertura assicurativa; (iii) dev'essere giudizialmente accertata in via definitiva, durante la vigenza della presente copertura assicurativa, la responsabilità del terzo; (iv) l'Assicurato deve effettuare almeno 2 tentativi di esecuzione della sentenza di condanna del terzo.

La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui i contratti di fornitura di cui al punto "Cos'è oggetto di rimborso" siano stati stipulati prima del momento in cui si verifica la **perdita di impiego**, l'interruzione dell'attività lavorativa oppure il furto di corrente elettrica.

Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, l'esborso massimo erogabile dalla Società per le spese indicate al punto "Cos'è oggetto di rimborso", per ogni mese di *disoccupazione*, è pari al **massimale** di € 600,00 (seicento/00), diviso per quota per le 6 mensilità indennizzabili. In caso di *bollette* che si riferiscono a più mensilità, la spesa sostenuta è rimborsata per quota, per le sole mensilità per le quali risulta accertata la *disoccupazione*.

Quando e in quali casi non opera il

contratto

L'assicurazione non è prestata:

- per fornitura di gas o corrente elettrica di durata inferiore al mese;
- se la **perdita di impiego** deriva da dimissioni volontarie dell'Assicurato;
- se la **perdita di impiego** deriva da licenziamento per giusta causa;
- se la **perdita di impiego** è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- se la **perdita di impiego** è conseguenza della scadenza di un termine;
- se la **perdita di impiego** avviene per mancato superamento del periodo di prova;
- se l'Assicurato non è iscritto presso i centri per l'impiego o presso l'INPS con lo stato di disoccupato;
- se la **perdita di impiego** è conseguenza di un licenziamento avvenuto tra coniugi, ascendenti o discendenti;
- se la **perdita di impiego** è dovuta a procedure di liquidazione;
- se la **perdita di impiego** è dovuta ad una scelta volontaria dell'Assicurato;
- se la **perdita di impiego** riguarda lavoratori autonomi che, al momento dell'inclusione nella copertura assicurativa, risultino iscritti alla Camera di Commercio da meno di 24 mesi;
- se la **perdita di impiego** riguardi liberi professionisti iscritti ad albo o collegi professionali, che al momento dell'inclusione nella copertura assicurativa, risultino iscritti all'Ordine o collegio professionale di appartenenza da meno di 24 mesi.
- se la **perdita di impiego** riguardi liberi professionisti, non iscritti ad albo o collegi professionali, che al momento dell'inclusione nella copertura assicurativa, risultino intestatari di una partita IVA da meno di 24 mesi;
- se la **perdita di impiego** riguardi soci delle Società di persone, che al momento dell'inclusione nella copertura assicurativa, risultino iscritti alla Camera di Commercio, da meno di 24 mesi;
- se la sospensione della fornitura di gas non è disposta dalla perdita di impiego, infortunio o malattia;
- per i danni fisici, difetti, processi degenerativi, infermità, infortuni e malattie gravi, esistenti;
- precedentemente alla data di adesione di ogni assicurato alla *Polizza*;
- per infortunio conseguenti all'uso di alcool e/o sostanze stupefacenti;
- per i casi di dolo;
- per i casi di interruzione della corrente dovuta a tumulti popolari, scioperi, sommosse;

- nel caso in cui l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
- contro la Società.

Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per *sinistri* verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della *Polizza* e almeno 180 giorni dopo la decorrenza del contratto. In relazione a contratti di lavoro subordinato è necessaria l'assunzione da almeno 12 mesi.

Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* avvenuti in Italia.

Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Società non appena ha effetto la **perdita di impiego** scrivendo all'indirizzo sinistripertepecuniarie@tutelalegale.it o contattando il numero 0209970724. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere:

- copia della documentazione che attesti la sua situazione lavorativa;
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia della denuncia alle forze dell'ordine del furto dell'energia elettrica;
- copia della cartella clinica attestante infortunio o malattia dei lavoratori autonomi che risultano iscritti alla Camera di Commercio o liberi professionisti iscritti ad Ordini o collegi professionali o che risultino titolari di Partita Iva o dei soci di società di persone iscritte al registro delle imprese o i soci di studi professionali;
- relazione del medico attestante infortunio o malattia dei soggetti indicati;
- copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna ad indennizzare l'Assicurato, previa esibizione di prova documentale che attesti l'effettivo sostenimento delle spese di cui al punto "Cos'è oggetto di rimborso". Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare almeno un tentativo di risoluzione amichevole della controversia, ovvero a confermare direttamente l'incarico al legale scelto dal cliente per la fase stragiudiziale.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del **massimale** previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione del procedimento che porta all'esecuzione forzata, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.

La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale e di un solo perito/consulente per area di competenza.

L'Assicurato beneficerà della copertura assicurativa sempre che la sua inclusione avvenga durante il periodo di validità della *Polizza* n. 421798, per una durata di 730 giorni a partire dalla data di comunicazione all'Assicurato tramite mail o posta ordinaria da parte di Iren Mercato o dalle società del Gruppo Iren, e comunque entro 60 giorni dalla data di attivazione del contratto di fornitura di gas, nel caso di una nuova fornitura per cambio operatore, oppure dalla data di sottoscrizione dell'offerta, nel caso di attivazione del contatore, voltura o di cambio offerta su una fornitura già attiva.

Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*, e comunque non prima del termine dell'ultima mensilità oggetto di copertura.

Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità. L'Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Rinnovo

La durata del contratto è biennale e cessa alla sua naturale scadenza.